DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 10

Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza

A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 29 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Titolo	II — Del processo di cognizione davanti al tribunale
Capo	I — del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2003/art-10-effetti-della-notificazione-dell-istanza-di-fissazione-di-udienza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it